

N. Sent. 1641/24
 N. R.G. T. 2051/21
 R.G.N.R. 3176/20
 Sentenza in data 9 maggio 2024
 Depositata il 30/05/2024
 Trasmesso estratto al PM: _____
 Comunicazione al P.G.: _____

Data di Irrevocabilità _____
 Notifica all'imputato contumace: _____
 Comunicazione al P.M.: _____
 Redatta scheda il _____
 Numero Mod. 3/SG: _____
 Numero Mod. 2/A/SG: _____
 Estratto esecutivo: _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE DI VELLETRI

in composizione monocratica in persona del Giudice

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Paola Ginesi,
 nel procedimento penale di 1° grado in epigrafe indicato, all'udienza del 9 maggio 2024,
 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

RAI SHANTI MARIA CHIARA, nata a Roma, il 19.01.1981, residente in Nemi (RM) via
 dei Corsi 5, con domicilio eletto presso il difensore di fiducia, difeso dall'Avv. Marco
 Fagiolo;

libera assente

IMPUTATA

v. allegato.

con l'assistenza del cancelliere; con l'intervento del Pubblico Ministero

CHE HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

IL P.M.: condanna a mesi 8 di reclusione, concessione delle attenuanti generiche.

La difesa dell'imputata: assoluzione perché il fatto non sussiste.



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri

N. 3176/2020 R.G.N.R. mod. 21



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Velletri

RICHIESTA DI EMISSIONE DI DECRETO PENALE DI CONDANNA

~ art. 459 c.p.p. ~

Al Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Velletri

Il Pubblico Ministero Dr. Giuseppe Magnano, V.P.O., delegato dal Dr. Giovanni Tagliatela, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri;
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto il 20/05/2020 nei confronti di:

RAI Maria Chiara Shanti, nata a Roma (RM) il 19/01/1981, residente in Nemi (RM) Via dei Corsi 5 con domicilio eletto presso il difensore di fiducia.

Difeso di fiducia dall'Avv. Emiliano Celli del Foro di Roma PEC: emilianocelli@ordineavvocatiroma.org con Studio in Piazza Monteleone Di Spoleto 36, ROMA (RM)

imputata

del reato:

- A. Art. 595 co. 3 c.p. perché, comunicando con più persone mediante il giornale on line "L'Osservatore d'Italia" pubblicava un articolo dal titolo "Bracciano, Consiglieri di minoranza nel pallone. Gentili a Donato: 'se nella relazione c'è qualche refuso facciamo la figura del cazzo'" dal contenuto diffamatorio e non corrispondente al vero mediante il quale offendeva la reputazione dei consiglieri comunali del Comune di Bracciano (RM), Marco Tellaroli e Donato Mauro.

In Nemi (RM) il 10/09/2019.

ritenuto

Che allo stato, non si rendono necessarie ulteriori indagini essendo provata con sufficiente certezza la penale responsabilità in ordine ai fatti di cui all'imputazione

rilevato

Che non risulta necessaria l'applicazione di una misura di sicurezza personale

MOTIVI DELLA DECISIONE

RAI SHANTI MARIA CHIARA veniva citata a giudizio per rispondere del reato di cui in premessa.

In data 10 settembre 2019, sulla rivista online "L'osservatore d'Italia" veniva pubblicato un articolo dal titolo "Bracciano consiglieri di minoranza nel pallone. Gentili a Donato -se nella relazione c'è qualche refuso facciamo la figura del cazzo.

MARCO TELLAROLI e MAURO DONATO ritenevano l'articolo diffamatorio nei loro confronti in quanto non corrispondente al vero e pertanto provvedevano a sporgere querela nei confronti della direttrice della rivista, odierna imputata, in quanto sconosciuto il suo autore (querela che veniva acquisita in giudizio, all'udienza del 2.02.2023, su accordo delle parti).

La difesa, dal canto suo, sul punto, depositava la delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio (secondo collegio riunione del 13 novembre 2019) dal quale si evince che l'organo deputato "il secondo collegio del consiglio territoriale di disciplina dell'ordine dei giornalisti del Lazio visto il fascicolo degli atti relativi, udito il consigliere relatore, votando all'unanimità, decide di archiviare l'esposto contro Maria Chiara Shanti Rai.

Nel corpo della motivazione veniva dato atto che la Rai depositava una memoria con allegato un file audio in cui le frasi incriminate pur registrate all'insaputa di coloro che le avevano pronunciate, contenute nell'articolo di cui all'imputazione, risultavano chiaramente intendibili pertanto non si poteva muovere alcuna accusa di falso ovvero di mancato rispetto della verità sostanziale dei fatti.

Ricostruiti i fatti, nella sua completezza, a parere di questo Giudice, l'articolo di cui all'imputazione non ha portata diffamatoria.

In primis, le tematiche portate all'attenzione della RAI hanno certamente rilevanza pubblica, riguardando i lavori del Consiglio Comunale di Bracciano (cd. limite della pertinenza all'interesse pubblico).

Inoltre, i toni utilizzati non sono sfociati in alcuna offesa inutile e gratuita (cd. limite della continenza formale), per le ragioni di cui in seguito si dirà.

Da ultimo, per quanto che in questa sede interessa, la notizia riportata assume i caratteri della verità.

Alla luce della delibera del consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine dei Giornalisti

(circostanze del tutto pacifiche e incontestate, quanto all'accertamento dei fatti) nell'articolo in questione emerge come il giornalista si sia riportato a fatti realmente accaduti sul territorio nazionale, nel rispetto, quindi, dei requisiti impostigli dall'ordinamento giuridico (al fine del temperamento del diritto di cronaca e del diritto dell'onore).

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, le espressioni utilizzate dall'odierna imputata, rientrano nel diritto di cronaca.

Ne consegue che RAI SHANTI MARIA CHIARA deve andare assolta dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Si indica il termine di giorni 90 per la redazione dei motivi.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

ASSOLVE

RAI SHANTI MARIA CHIARA dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p., indica il termine di gg. 90 per la redazione dei motivi.

Velletri 9 maggio 24

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 Velletri, li 30/05/24
 IL CANCELLIERE
 Daniela Caporioni

IL GIUDICE
 Dott.ssa Paola Ginesi